

**Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari ai sensi degli articoli
n 115 e seguenti T.U.B.****FOGLIO INFORMATIVO
CREDITI DI FIRMA****INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE E SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO****FINANZIATORE:****IRFIS –Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A.****(in breve)****IRFIS- FINSICILIA S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale:

Via Giovanni Bonanno 47 - 90143 Palermo

Tel.: + 39 0917821111 - Fax: 0916255909

e-mail: irfis@irfis.it /sito internet: www.irfis.it

Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Siciliana. Capitale Sociale €.65.034.099,00 i.v. Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo n.00257940825 Iscritta all'Albo unico intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 T.U.B.(numero iscrizione 85 codice meccanografico n. 33685).

DATI E QUALIFICA DELL'INTERMEDIARIO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale	Sede	Telefono
Cognome		E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA

Il Credito di firma é una operazione con la quale l'intermediario finanziario rilascia garanzia fideiussoria a favore dei propri clienti, imprese operanti in Sicilia, a fronte di impegni economici di natura diversa da assumere nei confronti di terzi.

La fideiussione é quel contratto mediante il quale una parte (fidejussore) si obbliga verso il creditore (beneficiario), garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui (debitore/ordinante).

Trattasi di garanzia personale in forza della quale il fideiussore risponde con il suo patrimonio dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dal debitore/ordinante.

Il fidejussore di regola é obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito; le parti possono però convenire il beneficio della preventiva escussione.

L'Irfis nel rilasciare la fidejussione, presta garanzia a favore di terzi (beneficiari) per conto di Clienti (debitori principali), impegnandosi a pagare quanto dovuto al beneficiario in caso di inadempienza.

Si distinguono:

- Garanzie a fronte di prestazioni "di fare": garantiscono al beneficiario l'esecuzione di una prestazione, per esempio la consegna di un certo quantitativo di merce entro una certa data;
- Garanzie a fronte di prestazioni "di dare": garantiscono al beneficiario l'erogazione di una somma di denaro, per esempio il pagamento di un corrispettivo a fronte di una fornitura di merce.

I RISCHI A CARICO DEL CLIENTE

Qualora la Società fosse chiamata ad onorare il credito garantito (escussione della garanzia rilasciata) si rivarrà sul cliente, che é tenuto alla restituzione di quanto corrisposto dalla Società

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il Credito di firma

Le condizioni economiche sotto riportare sono indicate nella misura massima applicata al cliente associato alla classe di rischio più alta. La commissione annua verrà ridotta proporzionalmente per cliente a rischio più basso

	Importo	Massimo 1.000.000,00
	Durata	Di norma a medio e lungo termine
	Garanzie	Per la concessione del credito di firma la Società può richiedere garanzie quali fidejussioni, pegni e/o altre garanzie.

SPESE	Commissione Annua (determinata in relazione alla classe di rischio assegnata al cliente)	Massimo 4,50% dell'importo della fideiussione
	Commissione Istruttoria (una tantum su importo della fideiussione)	0,20%
	Drop Dead Fee (richiesta in caso di rinuncia da parte del cliente all'utilizzo della fideiussione)	0,50% dell'importo della fideiussione
	Commissione per diritto di recesso	Non prevista
	Commissione di anticipata estinzione	Non prevista
	Commissione di variazione della fideiussione	0,25% oltre la differenza della commissione una tantum nel caso sia previsto un allungamento della durata
	Penali e diritto di recesso	Non sono previste penali né è prevista una commissione per il diritto di recesso. L'esercizio del diritto di recesso non comporta la restituzione della commissione già corrisposta.

SPESE	Spese per la gestione del rapporto	Invio comunicazioni	Comunicazioni annuali inviate gratuitamente per posta elettronica o posta per ordinaria
-------	------------------------------------	---------------------	---

ALTRO

La delibera di concessione ha una validità di 180 giorni entro la quale la fideiussione stessa deve essere stipulata.

Non è previsto il recesso dal contratto, né a favore del cliente né della Società

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati nella check list allegata al modulo di domanda dello specifico prodotto finanziario, reperibile sul sito www.irfis.it

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

RECLAMI Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia relativa alla presente operazione l'Impresa finanziata - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

L'impresa finanziata può presentare un reclamo alla Società Finanziatrice, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a Irfis - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. Ufficio Reclami via Giovanni Bonanno n. 47 - 90143 Palermo al seguente indirizzo pec: reclami@pec.irfis.it o tramite fax al n. 0916255909. L'IRFIS FINSICILIA S.p.a. deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Se l'impresa finanziata non è soddisfatta o in caso di mancata risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure all'Irfis FinSicilia S.p.a.. Resta ferma la possibilità per l'impresa finanziata e per l'Irfis - FinSicilia S.p.a. di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nei casi previsti dalla legge. L'Impresa finanziata può attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo presso l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it) ovvero verso altro Organismo di mediazione. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Se il cliente non adempie agli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA

Fideiussione	Concedendo una fideiussione la Società si obbliga verso il creditore e garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (art. 1936 Codice Civile). L'uso della fideiussione si è progressivamente esteso in sostituzione del deposito di cauzione (ad esempio nella partecipazione a gare da parte di imprese) in quanto non richiede all'impresa l'obbligo di immobilizzare somme anche rilevanti per periodi prolungati.
Risoluzione	Scioglimento del rapporto contrattuale dovuto al verificarsi dell'inadempimento ad una delle cause riepilogate in contratto.